COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 ***E-mail-*** *comune.capitignano@postecert.it*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Registro Generale n. 18

ORDINANZA
N. 2 DEL 20-03-2019

Ufficio:

Oggetto: RIMOZIONE DI LASTRE DI AMIANTO "TETTOIA" POSTE SULL'IMMOBILE SITO A CAPITIGNANO, CENSITO AL CATASTO FABBRICATO AL FG. 15, PART. 113, SUB 3 DI PROPRIETA DELLA SIG.RA AVERSA RITA E DEL SIG. ORSINI PIERO.

PREMESSO CHE:

- alla data del 24.08.2016 si sono verificati una serie di forti terremoti che hanno interessato anche il territorio comunale di Capitignano, causando danni diffusi agli edifici, molti dei quali, prospicenti su strade comunali, i quali costituiscono pericolo per la pubblica incolumità;
- l'edificio sito a Capitignano, individuato al catasto fabbricati al Fg. 15, mappale 113, sub. 3, di proprietà dei signori:
  - **AVERSA Rita**, nata a Roma il 13.02.1950, C.F. VRSRTI50B53H501T;
  - **Orsini Piero**, nato a Roma il 21.06.1949, C.F. RSNPRI49H21H501E,

  a causa degli ultimi eventi sismici, risulta pericoloso per l'igiene pubblica in virtù della rottura delle lastre di amianto a copertura dell'immobile, e pericoloso per la pubblica incolumità a causa del riversamento delle stesse sulla pubblica via.

RITENUTO dover procedere alla messa in sicurezza dell'edificio sopra individuato, tramite la rimozione delle lastre di amianto attraverso ditta specializzata all'uopo individuata dai proprietari.

DATO ATTO CHE:

- la Legge n. 257 del 27 Marzo 1992, i Decreti Ministeriali e le Norme Attuative Tecniche successive hanno di fatto vietato l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione, la produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto, in quanto lo stesso è pericoloso per la salute pubblica, specialmente se si trova in stato di degrado;

specialmente se si trova in stato di degrado;

- i materiali contenenti cemento-amianto, presenti nelle abitazioni private, nei garage, nei giardini, e nei fabbricati adibiti ad attività artigianali/industriali (in particolare l'amianto si trova nelle vecchie canne fumarie, in contenitori/serbatoi per liquidi, in lastre ondulate di copertura ecc.) sono pericolosi per la salute, in quanto potenzialmente cancerogeni, per la possibilità di dispersione in aria di eventuali fibre di amianto;
- la presenza di materiali deteriorati in cemento-amianto costituisce un problema igienico ambientale e rischio per la salute pubblica e non solo per chi lo detiene;
- l'obbligo di rimuovere materiali contenenti amianto, sussiste ove sia rilevata la pericolosità di dispersione della fibra, e, pertanto, è necessario che i proprietari di edifici, in cui sono presenti tali materiali, operino programmi di controllo e manutenzione per ridurre al minimo l'esposizione ai rischi da parte delle persone.

VISTO il D.M. 06/09/1994 *"Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici"* con il quale veniva attuato uno specifico procedimento di bonifica dall'amianto.

CONSIDERATO CHE:

- la legge regionale n. 11 del 4.8.2009, contenente "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", nel definire il campo di applicazione del Piano Regionale Amianto (PRA) e gli obblighi dei proprietari di immobili in cui vi siano materiali contenenti amianto (m.c.a.), ha disposto che:
  - art. 3, comma 1, lettera a): il P.R.A. si applica a tutte le strutture edilizie ad uso civile, commerciale, artigianale, agricolo ed industriale, anche non più in uso, in cui sono in opera manufatti e materiali, in matrice compatta e friabile, ai quali è stato intenzionalmente aggiunto amianto;
  - art .6, comma 5: i proprietari di immobili contenenti amianto o materiale contenente amianto devono adempiere agli obblighi di cui al D.M. 6 settembre 1994.

RILEVATO CHE:

- l'articolazione normativa regionale, così come ribadito dalla Circolare del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo del 7.12.2009 (protocollo 2208/DRS), implica che tutti i proprietari in cui vi siano strutture realizzate con c.m.a. sono obbligati a verificarne lo stato di conservazione e, conseguentemente, devono disporre le misure di adeguata gestione;
- la stessa normativa estende la tutela della potenziale esposizione all'amianto alla

popolazione in generale e non solo a quella parte di essa individuata come occupante di immobili compresi nel campo di applicazione del D.M. 6 settembre 1994, ed è in linea, quindi, con la normativa nazionale di settore.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 101 dell'11.2.2013, con la quale sono state approvate le linee guida regionali denominate: "Procedure per la corretta gestione del rischio amianto".

VISTA la legge 27.03.1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", pubblicata nella Gazz. Uff. 13 aprile 1992, n. 87, S.O..

VISTO il D.Lgs. 25.07.2006, n. 257 "Attuazione della direttiva 2003/18/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione all'amianto durante il lavoro" che, in particolare, all'art. 10 prevede l'adozione da parte delle Regioni e Province Autonome, di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

VISTO il D.M. 06.09.1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto", pubblicato sulla G.U. 20-9-1994, n. 220.
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

VISTA la legge 03.08.2007, n. 123, recante: "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia".

VISTA la L.R. 04.08.2009, n. 11 "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", pubblicata nel B.U.R.A. Ordinario n. 44 del 26.08.2009.

VALUTATA la necessità di eliminare le situazioni di rischio presenti in edifici e strutture edilizie ad uso civile, commerciale, artigianale, agricolo ed industriale, anche non più in uso, in cui sono in opera manufatti e materiali, in matrice compatta e friabile con aggiunta di amianto, che potrebbero essere danneggiati, mediante attuazione di uno specifico procedimento di bonifica, come previsto dal D.M. 06/09/1994.

VISTO il Titolo IX, capo 3°, del D.Lgs n. 81/2008 "Protezione dei rischi connessi all'esposizione amianto".

VISTO il D.M. 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27/03/1992, n. 257, relativa alla

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 23-03-2019
pubblicazione n. 179
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 23-03-2019

IL SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO

Copia conforme all'originale

Data 23-03-2019

IL SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO